

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

PALERMO

RICORSO

***CON ISTANZA EX ART. 53 C.P.A. DI
ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PER LA FISSAZIONE
DELLA CAMERA DI CONSIGLIO***

della ***IMPRESA INDIVIDUALE ZARZANA ALESSANDRA***,
corrente in Marsala in Via Cicerone n. 81 (P.IVA: 02525170813), in
persona della omonima titolare *Sig.ra Zarzana Alessandra*, nata a
Marsala il 7.4.84 ed ivi residente in Via Cicerone n. 81 (C.F.: ZRZ
LSN 84D47 E974J), giusta delega in calce al presente atto (su
foglio separato) rappresentata e difesa in giudizio, sia
congiuntamente che disgiuntamente, dai sottoscritti *Avv.ti Salvatore
Giacalone* [C.F.: GCL SVT 62D05 E974Q] ed *Alessandro Tommaso
Giacalone* [C.F.: GCL LSN 96B19 E974R], con domicilio digitale
eletto agli indirizzi PEC: avvocato.giacalone@pec.it ed
avv.alessandrogiacalone@pec.it dei propri difensori come
risultanti da Registri di Giustizia

contro

- ***l'ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO DELLA REGIONE SICILIANA /
DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO***

SPETTACOLO (C.F.: 80012000826) in persona dell'Assessore pro-tempore,
ope legis rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e contro

- **IRFIS FINSICILIA S.P.A.** (C.F.: 00257940825) in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliato all'indirizzo PEC: irfis.vigilanza.10@actaliscertymail.it, come risultante dal Registro INI-PEC,
ope legis rappresentato e difeso in giudizio dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it come risultante da Registri di Giustizia

e nei confronti

- della **IMPRESA SELUSI S.R.L.S.** (C.F. / P.IVA: 02923940817) in persona del legale rappresentante pro-tempore, digitalmente domiciliata all'indirizzo PEC: selusi@pec.it come risultante dal Registro INI-PEC, soggetto collocato al posto 1612° della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” con il riportato punteggio di punti 58 (IRF-09_02357081)

per l'annullamento

previa sospensione

- della **“GRADUATORIA DI AMMISSIBILITÀ DELLE ISTANZE PERVENUTE RICEVIBILI (REGIME DEGLI AIUTI DE MINIMIS)”** elaborata dal Soggetto gestore, nella parte in cui colloca al 2041° posto la domanda di agevolazione presentata dalla ricorrente per la concessione del Regime di Aiuto di cui *infra* e ciò a causa della deteriore attribuzione di soli punti 26 in luogo dei richiesti punti 60, in dipendenza della operata decurtazione dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della *“Griglia di Valutazione”* allegata all’Avviso Pubblico indittivo della Selezione;
- del **DECRETO DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO / ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORTE DELLO SPETTACOLO N. 1024/S11 DEL 2.4.26 DI APPROVAZIONE DELLA PREDETTA “GRADUATORIA”**, nella parte in cui conferma in danno della ricorrente la deteriore attribuzione di soli punti 26 in luogo dei richiesti punti 60, collocandola al 2041° posto;
- della **COMUNICAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE / IRFIS FINSICLIA S.P.A. DEL 13.4.26** recante la motivazione [mancata sottoscrizione in forma digitale della Relazione Tecnica Asseverata prevista dall’art. 13 comma 3 lett. c) dell’Avviso Pubblico] in ordine all’avviso sfavorevole, espresso in sede istruttoria, all’attribuzione in favore della

ricorrente dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della “*Griglia di Valutazione*” allegata all’Avviso Pubblico indittivo della Selezione;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare, se ed in quanto occorresse:

- della ***CLAUSOLE DI CUI ALL’ART. 13 COMMI 1, 2 E 3 DELL’AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE***, ove intese nel senso di imporre la forma digitale quale unica modalità di valida sottoscrizione delle istanze e delle dichiarazioni prodotte ai fini della partecipazione alla Selezione.

FATTO

I

Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, **l’Impresa Zarzana Alessandra** - che ha preso parte alla procedura selettiva per la concessione di “*Agevolazioni per le imprese del settore turistico alberghiero ed extra-alberghiero*” [Domanda del 20.2.26 (Regime degli aiuti “*de minimis*”) acquisita al protocollo generale IRFIS al n. IRF-09_02357469 “*Intervento di “Recupero e riqualificazione urbana*” (**doc. n. 2**)] indetta dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana con Avviso Pubblico approvato con D.D.G. n. 2106/S11 del 25.6.25 (**docc. nn. 1 e 1/a**) - **lamenta l’illegittimità della mancata attribuzione in proprio favore, per complessivi - 34 punti** [cfr. Comunicazione IRFIS FinSicilia S.p.A. del 13.4.26

trasmessa via PEC (**doc. n. 4**), **dei subpunteggi di cui ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F** della “*Griglia di Valutazione*” (**doc. n. 1/b**) allegata al citato Avviso Pubblico [art. 13 comma 3 lett. a)].

Ne è conseguita la deteriore collocazione della domanda di agevolazione, con soli punti 26 in luogo degli autoattribuiti punti 60 [art. 13 comma 3 lett. a)], **al 2041° posto** della “*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*” (art. 14 comma 5 Avviso Pubblico), predisposta dal Soggetto Gestore (**doc. n. 3/a**) ed approvata con D.D.G n. 1024/S11 del 2.4.26 (**doc. n. 3**).

*

Si evidenzia, in via essenziale ai fini della attualità ed immediatezza della lesione sottesa all’interesse a ricorrere subita dall’*Impresa Zarzana Alessandra*, che, ai sensi dell’art. 14 comma 7 dell’Avviso Pubblico, “...*Sono ammesse all’istruttoria le domande di agevolazione, inserite nelle suddette graduatorie, secondo il relativo ordine, sino all’esaurimento dei fondi disponibili...*”; e che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 cpv. II del medesimo Avviso Pubblico, “...*le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all’art. 8...*” [che fissa la dotazione finanziaria dell’Avviso in questione].

MOTIVI

I

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 65 D.LGS. 7.3.05 N. 82.

II

ECESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DEL DIFETTO DI PRESUPPOSTO, DEL TRAVISAMENTO DEI FATTI, DELLA CARENZA DI ISTRUTTORIA, DELLO SVIAMENTO DELL'ATTO DALLA CAUSA TIPICA E DELLA IRRAZIONALITA' MANIFESTA.

Ha ostativamente addotto la resistente Amministrazione, a fondamento di ciascuno dei gravati provvedimenti di decurtazione degli specifici subpunteggi per cui è controversia, che “...l'asseverazione non reca la firma digitale del professionista redattore, requisito essenziale per la validità del documento...”, ritenendo, in buona sostanza, che nel vigente ordinamento la validità di istanze e dichiarazioni presentate in via telematica alle Pubbliche Amministrazioni sarebbe ancorata unicamente alla loro sottoscrizione in forma digitale.

L'assunto è destituito di qualunque fondamento.

Ed invero, l'art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale), rubricato “Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica”, stabilisce la piena equipollenza tra “firma digitale” e “firma autografa” (analogica), statuendo espressamente la validità delle istanze e delle dichiarazioni “....sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità...” [art. 65 comma 1 lett. c)].

In specie, l'Arch. *Giulia Savia Russo* ha sottoscritto in forma analogica, apponendo altresì il proprio timbro professionale, la Relazione Tecnica Asseverata (**doc. n. 2/a**) prevista dall'art. 13 comma 3 lett. c) dell'Avviso Pubblico e ritualmente allegata dalla ricorrente alla Domanda di agevolazione, indicando in seno ad essa i propri dati personali, quelli di iscrizione all'Ordine degli Architetti dei Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Trapani (al n. 1399) e gli estremi della Polizza Professionale n. 125C940065-LB stipulata con la Compagnia d'Assicurazioni Lloyd's Insurance Company [è stata ancora allegata alla Domanda di partecipazione la Lettera d'Incarico (**doc. n. 2/c**) conferito dalla ricorrente all'Arch. *Giulia Savia Russo*, dalla quale sono evincibili la Partita IVA e l'indirizzo PEC di quest'ultima, risultante dal Registro INI-PEC].

Ed ancora, si rileva come il "documento" per cui è questione, vale a dire la "*Relazione Tecnica Asseverata*" richiesta dall'Avviso Pubblico per le precipue finalità contemplate dall'art. 13 comma 3 lett. c), si componga, **costituendo con la stessa, in concreto, un unicum concettuale**, anche della "*Relazione Tecnica*" (**doc. n. 2/b**) [parimenti allegata alla Domanda di partecipazione onde potersi procedere dall'Amministrazione all'analisi del Progetto d'impresa: art. 15 comma 3 Avviso Pubblico], quest'ultima, si badi, sottoscritta in forma digitale dall'Arch. *Giulia Savia Russo*, dettagliatamente descrittiva ed esplicativa del proposto "*Intervento di*

manutenzione straordinaria, diversa distribuzione interna e cambio di destinazione d'uso" sul coinvolto immobile di proprietà della ricorrente.

Rebus sic stantibus, deve allora essere ragionevolmente esclusa, ai fini della sua obbligatoria acquisizione da parte della resistente Amministrazione, qualsiasi incertezza sulla riconducibilità ed imputabilità soggettiva all'*Arch. Giulia Savia Russo* (anche alla stregua, si insiste, degli elementi, come sopra passati in rassegna, acquisiti *aliunde* nell'ambito della documentazione prodotta) della "*Relazione Tecnica Asseverata*" (**doc. n. 2/a**) per cui è causa, sottoscritta con firma autografa (cfr., *T.A.R. Lombardia Milano Sez. V 19.12.25 n. 4213*).

III

VIOLAZIONE DI LEGGE: ART. 6 LEGGE 7.8.90 N. 241.

Fermo restando, per altro verso, che la resistente Amministrazione sarebbe stata quantomeno tenuta ad attivare il soccorso istruttorio, non venendo in rilievo, in specie, un'ipotesi di omissione della sottoscrizione, ma bensì una fattispecie di ricorso a modalità di sottoscrizione alternativa alla firma digitale ai sensi dell'art. 65 comma 1 D. Lgs. 7.3.05 n. 82, che avrebbe comportato in capo alla stessa il dovere di attivarsi per richiedere chiarimenti alla ricorrente (cfr., *T.A.R. Sicilia Palermo Sez. V 8.4.26 n. 973*).

IV

**DELLA CAUTELATIVA IMPUGNAZIONE DELLE
CLAUSOLE DI CUI ALL'ART. 13 COMMI 1, 2 E 3
DELL'AVVISO PUBBLICO INDITTIVO DELLA SELEZIONE
[CARENZA DI MOTIVAZIONE, MANIFESTA
IRRAGIONEVOLEZZA, VIOLAZIONE DELL'ART. 65
COMMA 1 D.LGS. 7.3.05 N. 82].**

Le norme del Codice dell'Amministrazione Digitale hanno nel vigente ordinamento applicazione generalizzata, che non può perciò subire deroghe di alcun tipo nell'ambito delle procedure finalizzate, come in specie, all'ammissione ad un Regime d'Aiuto.

Ne consegue come l'art. 65 D.Lgs. n. 7.3.05 n. 82 debba essere inteso come avente funzione di eterointegrazione normativa della *lex specialis*, eterointegrazione che, per costante giurisprudenza, scatta in presenza di lacune relative ad elementi ritenuti obbligatori dall'ordinamento (cfr., *T.A.R. Lombardia Milano Sez. V 19.12.25 n. 4213*).

Fatta la superiore premessa, ove tuttavia fosse pretesa, in deroga alle previsioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, attribuire alle previsioni racchiuse nell'art. 13 commi 1, 2 e 3 dell'Avviso Pubblico regolatore della selezione in discorso portata vietativa, a pena della mancata attribuzione dei sottesi punteggi, della possibilità di poter validamente sottoscrivere le istanze e le dichiarazioni prodotte, in alternativa alla modalità della sottoscrizione digitale, che sarebbe per tal modo da ritenersi

imposta in via esclusiva, anche in una delle altre equipollenti forme alternativamente previste dall'art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, con una valenza lesiva perciò connessa unicamente a siffatta prospettata interpretazione, se ne procede, in via meramente cautelativa, alla loro impugnazione.

Ed invero, in tal caso, oltre a porsi in contrasto con la disposizione primaria costituita dal richiamato art. 65 comma 1 D.Lgs. 7.3.05 n. 82, esse previsioni dell'Avviso Pubblico risulterebbero inficiate da mancanza assoluta di motivazione e manifesta irragionevolezza [si rileva altresì il contrasto con il principio di strumentalità delle forme di cui agli artt. 156 commi 2 e 3 c.p.c. 21-octies comma 2 Legge 7.8.90 n. 241] e ciò atteso che il processo di digitalizzazione deve essere un mezzo per accelerare e non restringere la utile generale partecipazione alle selezioni pubbliche mediante la sterile costruzione di "percorsi ad ostacoli".

DEL CONTROINTERESSATO.

Non si è in grado di individuare dall'esame del provvedimento impugnato, meno che mai con facilità e certezza, gli eventuali soggetti "controinteressati" e ciò atteso che in seno alla "*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*" approvata con il D.D.G. n. 1024/S11 del 2.4.26, fatta eccezione per il numero di Progetto, non sono contenute indicazioni che consentano di ricavare le generalità del soggetto graduato, cui

poter notificare l'odierno ricorso.

Per l'evenienza dell'attribuzione dell'ulteriore complessivo punteggio di + punti 34 avuto riguardo ai parametri D.1, D.2, D.3, E ed F della "Griglia di Valutazione" per cui è causa, la ricorrente, cui, allo stato, risultano attribuiti solo 26 punti, verrebbe collocata in graduatoria, sulla scorta del punteggio globale di punti 60 che ne conseguirebbe, in posizione non inferiore alla 1557°, attualmente occupata "dal Progetto" n. IRF-09_02453835, fatta salva la possibilità che la ricorrente, sulla base dei criteri previsti dall'art. 15 comma 9 dell'Avviso Pubblico per i casi di parità di punteggio, abbia ad essere graduata in una delle posizioni allo stato occupate "dai Progetti" collocati dalla posizione 1527° alla posizione 1556° della approvata "*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*", tutti con il medesimo attribuito punteggio di punti 60.

In via meramente cautelativa, si sceglie di estendere il gravame ad uno dei soggetti che, per come consta, risulta collocato in graduatoria con il punteggio di punti 58 alla posizione n. 1612° (IRF-09_02357081); ed è pertanto destinato ad essere scavalcato dall'*Impresa Zarzana Alessandra*, con una tabellare negativa incisione sulla posizione da questi attualmente conseguita, per l'evenienza dell'accoglimento dell'odierno ricorso e della consecutiva attribuzione del vantato punteggio di punti 60.

ISTANZA PER L'ADOZIONE DI MISURE TESE A CONSENTIRE LA PIENEZZA DEL CONTRADDITTORIO.

In conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 41, 52 e 65 C.P.A., si richiede che, al fine di precipuamente consentire la pienezza del contraddittorio, codesto Ecc.mo T.A.R., con ogni urgenza ed anche a mezzo di provvedimento Presidenziale, ordini all'I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. ed al Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo **di versare ed esibire in giudizio i dati dei soggetti che hanno presentato i Progetti collocati nelle posizioni che vanno dalla n. 1527 alla n. 1617 della predetta approvata graduatoria**, valutando di eventualmente disporre, a seguito ed all'esito dell'assolvimento del dedotto incombente, l'integrazione del contraddittorio, stabilendo che la stessa, **in accoglimento delle presente istanza di autorizzazione, che si formula**, si abbia mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti inseriti in essa "*Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili*" Graduatoria, prescrivendone le relative modalità che, si richiede, abbiano a poter essere individuate nella pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito Internet - e nella sezione dedicata allo scopo - dei residenti I.R.F.I.S. Finsicilia S.p.A. e Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, quale alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici

proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale.

DOMANDA DI SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI

Grave ed irreparabile si appalesa il danno che, nelle more del giudizio volto a farne affermare le ragioni, la ricorrente subirebbe, in mancanza della invocata misura cautelare, dalla esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Ed invero, l'utilizzazione delle stanziare risorse finanziarie cui *medio-tempore* la resistente Amministrazione procedesse, esaurendole integralmente, in favore delle Imprese beneficiarie che indebitamente precedono in graduatoria l'*Impresa Zarzana Alessandra*, renderebbe sostanzialmente vana una sentenza che successivamente avesse a statuire sulla fondatezza nel merito del proposto ricorso.

ISTANZA EX ART. 53 C.P.A. PER L'ABBREVIAMENTO DEI TERMINI PER LA FISSAZIONE DELLA CAMERA DI CONSIGLIO

Si fa istanza affinché S.E. il Presidente di codesto Ecc.mo T.A.R. Sicilia Palermo, in accoglimento della presente istanza ex art. 53 C.P.A., condivise le addotte ragioni di urgenza [non sfugge come l'attività istruttoria in corso di valutazione di merito secondo l'ordine di inserimento nella graduatoria - che, si è detto, pretermette indebitamente, allo stato, la posizione

dell'*Impresa Zarzana Alessandra* - con relativo esaurimento dei fondi disponibili, comporterebbe per la stessa ricorrente un pregiudizio non più altrimenti riparabile], abbia ad abbreviare fino alla metà i termini previsti dall'art. 55 comma 5 C.P.A., fissando correlatamente per la trattazione della proposta domanda cautelare, in luogo di quella per così dire ordinaria (con riferimento alla quale non è risultato possibile rispettare il termine dilatorio previsto dal citato art. 55 comma 5 C.P.A.), **la I Camera di Consiglio utile come da vigente calendario.**

P.Q.M.

- previa abbreviazione, in accoglimento della avanzata istanza ex art. 53 C.P.A., dei termini previsti dall'art. 55 comma 5 C.P.A., con correlata fissazione per la trattazione della domanda cautelare incidentalmente proposta con l'odierno ricorso introduttivo della I Camera di Consiglio utile come da vigente calendario;
- disposta preliminarmente, con ordinanza da adottarsi in Camera di Consiglio presso la quale la ricorrente chiede di essere ascoltata a mezzo del suo procuratore e difensore, la sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, con *ordine di remand* teso (tenuto conto del vincolo conformativo derivante dagli effetti della misura cautelare) a consentire il riapprezzamento della fattispecie da parte delle resistenti Amministrazioni, segnatamente ai fini della valutazione della

prodotta Relazione Tecnica Asseverata sottoscritta dall'Arch. Giulia Savia Russo, con conseguente attribuzione in favore dell'iniziativa progettuale della ricorrente degli ulteriori subpunteggi, per complessivi + punti 34, di cui ai criteri D.1, D.2, D.3, E ed F della "Griglia di Valutazione" allegata al citato Avviso Pubblico [art. 13 comma 3 lett. a)], con consecutiva pozione ricollocazione nella "Graduatoria di ammissibilità delle istanze pervenute ricevibili" sulla scorta del complessivo vantato punteggio di punti 60,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R.

reiectionis adversis,

annullare, poiché illegittimi dai motivi di cui all'odierno ricorso, i provvedimenti indicati in epigrafe oggetto della proposta impugnazione.

Con vittoria di spese ed onorari.

Marsala/Palermo, 29 Maggio 2026

Avv. Salvatore Giacalone

Avv. Alessandro Tommaso Giacalone